

ad 07.500

**Iniziativa parlamentare
Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di
vendita a rate anticipate**

**Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli
Stati del 3 maggio 2013**

Parere del Consiglio federale

del 3 luglio 2013

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 maggio 2013¹ concernente l'iniziativa parlamentare 07.500 «Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 luglio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2013 3959

Parere

1 Situazione iniziale

Il 21 dicembre 2007 l'allora consigliere agli Stati Philipp Stähelin ha depositato un'iniziativa parlamentare con cui chiedeva l'abrogazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)² sulla vendita a rate anticipate (art. 227a–228 CO). A sostegno di tale richiesta faceva valere che la forma contrattuale della vendita a rate anticipate non è più in uso al giorno d'oggi essendo stata sostituita da alternative di pagamento come le carte di credito e le vendite a pagamento rateale. Pertanto queste disposizioni non sono più né necessarie né utili e la loro abrogazione contribuirebbe ad aggiornare il diritto federale dal punto di vista materiale.

Il 19 gennaio 2010, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha deciso all'unanimità di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Il 25 giugno 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) si è allineata a questa decisione con 17 voti contro 5. Successivamente, la CAG-S ha elaborato, con il sostegno dell'Amministrazione, un avamprogetto di modifica del CO e della legge federale del 19 dicembre 1986³ contro la concorrenza sleale (LCSI), adottato all'unanimità il 18 giugno 2012. Questo avamprogetto è stato sottoposto a consultazione dal 17 settembre al 21 dicembre 2012. Il 3 maggio 2013, dopo aver preso atto dei risultati della consultazione⁴, la CAG-S ha approvato l'avamprogetto all'unanimità e adottato il rapporto.

Con lettera della presidente della Commissione del 14 maggio 2013 l'avamprogetto e il rapporto sono stati sottoposti al Consiglio federale per parere conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento (LParl).

2 Parere del Consiglio federale

Il disciplinamento legale del contratto di vendita a rate anticipate risale agli anni 60. Questo tipo di contratto si è sviluppato nel dopoguerra come reazione alla pratica della vendita a pagamento rateale e ai suoi eccessi, all'epoca oggetto di critica. Mentre, tuttavia, quest'ultimo negozio giuridico, con la creazione della legge federale sul credito al consumo (Legge sul credito al consumo, LCC)⁶ negli anni 70 (e con la revisione della stessa negli anni 90) è stato disciplinato in una legge speciale e, nel contempo, la normativa nel Codice delle obbligazioni è stata abrogata, le disposizioni sul contratto di vendita a rate anticipate sono finora rimaste praticamente immutate e adeguate soltanto puntualmente per evitare contraddizioni e lacune⁷.

² RS 220

³ RS 241

⁴ Il rapporto del marzo 2013 sull'esito della consultazione è reperibile all'indirizzo www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/07-500/Documents/ergebnisse-vernehmlassung-07-500-2013-03-f.pdf (disponibile in francese e tedesco).

⁵ RS 171.10

⁶ RU 1994 367

⁷ Messaggio del Consiglio federale del 14 dic. 1998 concernente la modifica della legge sul credito al consumo, FF 1999 III 2697 2729.

Pur ritenendo minima la rilevanza pratica del contratto di vendita a rate anticipate nella definizione prevista dalla legge, il Consiglio federale non ha soppresso la pertinente normativa⁸ né al momento di elaborare la legge sul credito al consumo né in occasione della sua revisione. Oggi, invece, il Consiglio federale accoglie favorevolmente la proposta di abrogare le disposizioni sul contratto di vendita a rate anticipate giudicandola opportuna e positiva per i seguenti motivi:

- secondo il parere unanime di tutti i partecipanti alla consultazione nonché della dottrina e giurisprudenza il contratto di vendita a rate anticipate è ormai privo di rilevanza e, in quanto strumento di finanziamento per acquisti importanti, è stato sostituito da modalità di finanziamento di altro genere, segnatamente dal contratto di leasing e da altri contratti di credito al consumo. Questi ultimi sono al passo con i tempi perché offrono la possibilità di effettuare il pagamento (rateale) successivamente;
- visto che il contratto di vendita a rate anticipate è ormai privo di importanza, non vi è più la necessità di proteggere i consumatori e di lottare contro gli abusi. Secondo il Consiglio federale l'abrogazione delle relative disposizioni si giustifica pertanto anche sotto il profilo della protezione dei consumatori, i quali, di fatto, non ne risultano penalizzati. In effetti, da un lato non vi sono indizi di nuovi abusi e, dall'altro, per lottare contro eventuali nuovi sviluppi indesiderati nel campo degli strumenti di finanziamento per i consumatori sarebbe in ogni caso più efficace una nuova normativa mirata rispetto alle vigenti disposizioni sulla vendita a rate anticipate, ormai obsolete;
- l'aggiornamento materiale del diritto federale e l'abrogazione degli articoli 227a–228 CO appaiono pertanto giustificati e sensati. In questo modo sono eliminati in particolare anche i dubbi e gli equivoci in riferimento ad altri contratti contenenti l'elemento del pagamento anticipato non considerati in questa sede e quindi non interessati dall'abrogazione proposta. Nel contempo è coerente abrogare anche a livello formale le disposizioni praticamente irrilevanti;
- gli adeguamenti proposti della LCS⁹ sono coerenti e materialmente incontestati nel diritto in materia di concorrenza sleale.

3 Proposta del Consiglio federale

Per i motivi esposti, il Consiglio federale aderisce all'avamprogetto e al rapporto della CAG-S e chiede quindi di approvare la proposta di quest'ultima.

⁸ Messaggio del Consiglio federale del 12 giu. 1978 a sostegno di una legge sul credito al consumo, FF **1978** II 473 488; Messaggio del Consiglio federale del 14 dic. 1998 concernente la modifica della legge sul credito al consumo, FF **1999** III 2697 2729.

⁹ RS **241**

